



BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Illasi lungo SP 37 "del Soave in via Carrozza (km 9+500) con demolizione dell'esistente".

CIG: B6C1511E08 - CUP: D37H21003140003

INDICE GENERALE - SOMMARIO

<u>PREMESSE</u>	3
<u>1. PIATTAFORMA TELEMATICA</u>	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	5
<u>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u>	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
<u>3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO</u>	7
3.1. DURATA.....	9
3.2. REVISIONE DEI PREZZI.....	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
<u>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u>	9
<u>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</u>	11
<u>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</u>	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE.....	15
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
<u>7. AVVALIMENTO</u>	17
<u>8. SUBAPPALTO</u>	18
<u>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE</u>	19
<u>10. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA</u>	21
<u>11. SOPRALLUOGO</u>	21
<u>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u>	21
<u>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
<u>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>	23
<u>15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" - step 1</u>	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE + PROCURA.....	24
15.2 IMPOSTA DI BOLLO.....	26
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	27
15.4 ATTESTAZIONE SOA.....	28

15.5 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	28
15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	28
15.7 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del D.LGS 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	29
15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
15.9 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE.....	31
15.10 DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DIFFERENTE CCNL APPLICATO.....	31
16. OFFERTA TECNICA - BUSTA "B"- step 2.....	31
17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA "C"- step 3.....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	32
19.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	33
19.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
23. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ.....	35
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36

PREMESSE

Con determina a contrattare n. 1287 del 23/04/2025, questa Amministrazione ha deliberato di indire gara pubblica per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Illasi lungo SP 37 "del Soave in via carrozza (km 9+500) con demolizione dell'esistente.

DISCIPLINA APPLICABILE

L'appalto è disciplinato dal **d.lgs 36/2023 e relativi allegati, "codice dei contratti pubblici"** in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ripubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.87 del 13-04-2023 - Suppl. Ordinario n. 14](#)) (in seguito: **codice**), con le modifiche da ultimo introdotte dal **d.lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36."** ([GU Serie Generale n.17 del 22-01-2025 - Suppl. Ordinario n. 3](#)) dalle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed, in particolare, del Regolamento degli Appalti della Provincia e dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Trovano applicazione, inoltre, il d.lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza ed il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti ancora in vigore.

Nel caso in cui sopravvenute modifiche o integrazioni normative, di carattere cogente, incidano su una clausola del bando - disciplinare, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni, a causa della sopravvenuta disposizione del "decreto correttivo" applicabile al suo posto nel caso di specie.

PROCEDURA

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** di cui all'art. 71 del Codice con applicazione del criterio del **minor prezzo**.

Onde assicurare semplificazione e speditezza della gara la Stazione appaltante si avvale, della cosiddetta **inversione procedimentale**, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, procedendo ad esaminare le offerte economiche prima della verifica dei requisiti generali e d'idoneità dei concorrenti.

Ai sensi del Libro I parte II del codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato [Sintel](#) di Arca Regione Lombardia (di seguito per brevità anche solo "Sistema", "Sintel" e/o "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021:

Codice Sintel identificativo di procedura : 201297019 (di seguito per brevità anche solo "Id Sintel")

Stazione appaltante: Provincia di Verona, via Franceschine n. 10, 37122 Verona; profilo del committente: <https://web.provincia.vr.it/index.php>.

Servizio competente: Servizio infrastrutture (Settore Pianificazione – Urbanistica – Viabilità) PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it.

Termine per il ricevimento delle offerte: 15/06/2025 alle ore 00:00.

CUI: L00654810233202300027.

Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS): ITH31.

Codice ATECO: 43.42.00, 42.13.00

CPV principale: 45262211-3 (Lavori di infissione di pali)

CPV secondari: 45221000-2 (Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi) – 45221115-1 (Lavori di costruzione di ponti in acciaio)

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023:
Ing. Enrico Zanchetta – mail: enrico.zanchetta@provincia.vr.it -Tel. +39 045.928 8371.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SINTEL

L'utilizzo della Piattaforma [Sintel](#) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “ [Modalità tecniche di utilizzo](#) ” della piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

È possibile acquisire qualunque informazione tecnica su funzionamento, accesso, accreditamento e partecipazione alle procedure di gara nella sezione “ [Guide e manuali](#) ” dedicata al supporto degli operatori economici esterni.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “ [Modalità tecniche di utilizzo](#) ” della piattaforma Sintel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche di utilizzo”, già citato in precedenza.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i.* il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii.* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii.* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA s.p.a. al numero verde 800.116.73.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara - disciplinare di gara;
- b) domanda di partecipazione (allegato 1);
- c) DGUE (documento di gara unico europeo) (allegato 2);
- d) progetto esecutivo (comprensivo di capitolato speciale di appalto – norme amministrative, capitolato speciale di appalto – norme tecniche e schema di contratto);
- e) Informativa sul trattamento dati personali;
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel";
- g) dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (allegato 3);

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la [Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici](#) (BDNCP) in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

La documentazione di gara è accessibile:

1. sul sito istituzionale della Provincia di Verona nella sezione [Amministrazione trasparente](#)

(URL per esteso da copiare e incollare nella barra degli indirizzi)

https://servizionline.provincia.vr.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=2024docgara&id=19244&codEstr=ALTRO

https://servizionline.provincia.vr.it/openweb/pratiche/scheda_cig.php?cig=B6C1511E08&CSRF=65e57f151c02f4e227303058080dc5c3

2. sulla Piattaforma Sintel alla sezione "[Bandi sulla piattaforma Sintel](#)":

inserire Id Sintel n. 201297019 della procedura nell'apposito campo denominato "Id"

(URL per esteso da copiare e incollare nella barra degli indirizzi)

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica, attraverso la sezione "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il medesimo canale sulla Piattaforma e nella pagina

web della Provincia di Verona, sezione bandi di gara, nella cartella riferita alla gara. Si invitano i concorrenti a visionare la Piattaforma e/o il sito istituzionale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo all'indirizzo PEC del servizio competente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle previste all'art. 90 del Codice, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili mediante la funzionalità "**Comunicazioni procedura**", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "**Dettaglio**" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa avvengono presso la Piattaforma.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Illasi lungo SP 37 "del Soave" in via carrozza (km 9+500) con demolizione dell'esistente.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto si rende necessario garantire una gestione omogenea dell'intervento in ragione dell'unicità delle tipologie di lavorazioni contemplate, che non rendono l'appalto frazionabile in più lotti funzionali o prestazionali singoli, trattandosi, in particolare, di un unico corpo edilizio di nuova costruzione.

Il progetto è stato validato dal RUP il 18 marzo 2025, come da verbale in pari data, acquisito al n. 16228 di registro di protocollo.

Determinazione dirigenziale di appropriazione del progetto esecutivo n. 1287 del 23/04/2025.

Il corrispettivo è determinato a misura ed a corpo.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dagli artt. 6, 7, 8 e 9 dello schema di contratto.

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente ad **Euro 2.832.498,29 (oltre IVA)** ed è così suddiviso:

- **Euro 68.002,60** costi della sicurezza (CS) non soggetti a ribasso;

- **Euro 2.764.495,69** importo dei lavori soggetti a ribasso di cui Euro 456.341,38 per costo della manodopera (CM) stimato dall'Amm.ne committente ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tabella n. 1

n.	Descrizione	Importo
A.	1. LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 2.308.154,31
	2. COSTO DELLA MANODOPERA (art. 41 commi 13 e 14 D. Lgs. 36/2023)	€ 456.341,38
A. Importo a base di gara (1+2)		€ 2.764.495,69
B.	B. ONERI PER LA SICUREZZA (art. 41 comma 14 D. Lgs. 36/2023)	€ 68.002,60
Importo complessivo (A+B)		€ 2.832.498,29

Considerati gli importi nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono, nella tabella che segue, le seguenti categorie ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

Tabella n. 2

Categoria lavorazione ex Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023	Classifica	Categoria (P) prevalente (S) scorporabile	Opere a base di gara a corpo (Euro)	Opere a base di gara a misura (Euro)	Oneri sicurezza (Euro)	Sommano per categoria (Euro)	% Categoria sul totale
OS21	III-bis	(P)	0,00	1.048.087,27	25.781,43	1.073.868,70	37,91 %
OG8	I	<>	44.189,15	12.732,58	1.400,19	58.321,92	2,06 %
OS10	I	<>	0,00	12.076,62	297,07	12.373,69	0,44 %
OS11	I	<>	113.415,76	0,00	2.789,86	116.205,62	4,10 %
OS12/A	I	<>	37.230,40	0,00	915,82	38.146,22	1,35 %
TOTALE (lavorazioni cat. prevalente)						1.298.916,15	
OG3	III	(S)	446.612,64	327.069,50	19.031,46	792.713,60	27,99 %
OS18	III	(S)	723.081,77	0,00	17.786,77	740.868,54	26,16 %
TOTALI			1.364.529,72	1.399.965,97	68.002,60	2.832.498,29	

Ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL da applicare al presente appalto, individuato ai sensi delle disposizioni introdotte con l'allegato I.01 del Codice, è il seguente:

- Cod. F012: CCNL Edili Industria - Cooperative;
- Cod. F015: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;

- Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023, nel presente appalto non sussistono prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, riconducibili alla medesima categoria omogenea di attività, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, in relazione alle quali sia applicabile un CCNL differente applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Il progetto è stato redatto tenuto conto delle specifiche di cui al DM 23 giugno 2022 ([GU Serie Generale n.183 del 06/08/2022](#)) recante i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” (CAM) nonché del “principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH), in ottemperanza al Regolamento UE 241/2021 e ss.mm.ii.

3.1. DURATA

L'appalto ha durata di **giorni 362 (trecentosessantadue giorni)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in ogni caso, dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, salvo eventuali sospensioni o proroghe, come previsto dall'art. 1 dello schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del codice, ricorrendo le motivazioni ivi indicate, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D.lgs. 36/2023 è riconosciuto, un premio di accelerazione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 14 dello schema di contratto allegato alla documentazione di gara.

3.2. REVISIONE DEI PREZZI

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi secondo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di contratto, allegato alla documentazione di gara.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In conformità all'articolo 120 del Codice, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 1 dello schema di contratto, allegato alla documentazione di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 65 e all'art. 1 lett. l) dell'allegato I.1 del codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice e i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d), quando intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendano eseguire le prestazioni in proprio, esclusivamente con la propria struttura, non sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I concorrenti che partecipano alla medesima gara in una delle forme di seguito indicate sono esclusi nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- esclusivamente in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, partecipazione sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0) di cui all'art 24 del codice, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis. del codice, nell'apposita sezione della *Domanda di partecipazione - allegato 1*, devono esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [d.lgs 30 giugno 2003, n. 196](#), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del codice, nonché per le altre finalità previste dal codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni rientranti all'interno dell'elenco delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Si precisa che nelle lavorazioni relative al presente appalto rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, Legge 190/2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»):

- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi.
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti.
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.
- fornitura di ferro lavorato.
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
- guardiania dei cantieri.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel **DGUE** la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione:

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

A pena di esclusione, gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, ossia tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, producono al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto in cui sia previsto tale obbligo, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice (art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice).

Costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, approvato con delibera del consiglio provinciale n.16 del 18 luglio 2024, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona, consultabile al link: [patto d'integrità della Provincia di Verona](#).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0, di cui all'art 24 del codice, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC;

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis. del codice, nell'apposita sezione della *Domanda di partecipazione - allegato 1*, devono esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del codice, nonché per le altre finalità previste dal codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità professionale:

- **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- **Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)**, di cui all'art. 100 del Codice e all'allegato II.12, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come indicato sinteticamente al punto 3 del presente disciplinare di gara, come rappresentati nella tabella riportata di seguito:

Considerati gli importi nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi dell'art. 100 comma 4 e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

Tabella n. 2

Categoria lavorazione ex Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023	Classifica	Categoria (P) prevalente (S) scorponabile	Opere a base di gara a corpo (Euro)	Opere a base di gara a misura (Euro)	Oneri sicurezza (Euro)	Sommano per categoria (Euro)	% Manodopera	% Categoria sul totale	Categoria Obbligat. Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023
OS21	III bis	(P)	0,00	1.048.087,27	25.781,43	1.073.868,70	18,052	37,91	SI
OG8	I	<>	44.189,15	12.732,58	1.400,19	58.321,92	19,264	2,06	NO
OS10	I	<>	0,00	12.076,62	297,07	12.373,69	16,691	0,44	NO
OS11	I	<>	113.415,76	0,00	2.789,86	116.205,62	2,548	4,10	NO
OS12/A	I	<>	37.230,40	0,00	915,82	38.146,22	9,797	1,35	NO

TOTALE						1.298.916,15			
OG3	III	(S)	446.612,64	327.069,50	19.031,46	792.713,60	21,334	27,99	SI
OS18	III	(S)	723.081,77	0,00	17.786,77	740.868,54	11,591	26,16	SI
TOTALI			1.364.529,72	1.399.965,97	68.002,60	2.832.498,29			

Categoria prevalente / quota subappaltabile:

OS21 (CPV 45262211-3)¹ / (<50%) Importo **Euro 1.298.916,15** Classifica III-bis

Le lavorazioni tutte ricomprese nella categoria prevalente sono ammesse al subappalto nel limite inferiore al 50%

Categorie scorporabili / quota subappaltabile:

OG3 (CPV 45221000-2)² / (100%) Importo **Euro 792.713,60** Classifica III

OS18 (CPV 45221115-1)³ / (100%) Importo **Euro 740.868,54** Classifica III

Le categorie scorporabili indicate OG3 e OS18 sono tutte a qualificazione obbligatoria.

I lavori di cui alle categorie OG3 e OS18 risultano scorporabili con obbligo di qualificazione o in proprio (attestazione SOA) oppure mediante i suddetti requisiti di qualifica posseduti da una impresa mandante di un concorrente plurimo (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) oppure mediante subappalto qualificato (cd. "subappalto qualificante" o necessario) assicurando il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto qualificato delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG3 e OS18, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ad operatori qualificati (in assenza di autonoma qualificazione) comporta l'esclusione dalla gara, senza che possa operare il soccorso istruttorio.

Altre lavorazioni previste nel progetto – comprese nella categoria prevalente - di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori oggetto dell'appalto che possono essere realizzate dall'appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione, assicurando il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente, qui elencate ai soli fini dell'eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del Codice (modificato dall'art. 41 del D.Lgs 290/2024), sono:

- categoria **OG8 (CPV 45240000-1)** importo dei lavori Euro 58.321,92 di cui costo della manodopera Euro 10.965,31 e oneri della sicurezza Euro 1.400,19 - Classifica I;
- categoria **OS10 (CPV 34922100-7)** importo dei lavori Euro 12.373,69 di cui costo della manodopera Euro 2.015,75 e oneri della sicurezza Euro 297,07 - Classifica I;
- categoria **OS11 (CPV 45221000-2)** importo dei lavori Euro 116.205,62 di cui costo della manodopera Euro 2.889,59 e oneri della sicurezza Euro 2.789,86 - Classifica I;
- categoria **OS12/A (CPV 34928300-1)** importo dei lavori Euro 38.146,22 di cui costo della manodopera Euro 3.647,42 e oneri della sicurezza Euro 915,82 - Classifica I.

Il requisito deve essere dichiarato nel DGUE indicando:

- l'individuazione della SOA;
- la data di rilascio e la data di scadenza della validità quinquennale;

1 **OS21** - opere strutturali speciali / **CPV 45262211-3** - Lavori di infissione di pali

2 **OG3** - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali / **CPV 45221000-2** - Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi

3 **OS18** - componenti strutturali in acciaio / **CPV 45221115-1** - Lavori di costruzione di ponti in acciaio

- la data di scadenza della validità triennale e l'eventuale data di effettuazione della
- verifica triennale;
- le categorie di qualificazione e relative classifiche di importo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

È facoltà dell'operatore economico allegare copia dell'attestazione SOA.

Si rileva:

- Nel caso di verifica triennale dell'attestazione SOA, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17, Allegato II.12, ossia entro la data di scadenza della validità triennale, e, qualora non ancora conclusa, l'impresa dovrà dimostrare di essersi sottoposta a preventiva verifica, producendo idonea documentazione, quale il contratto e la domanda presentata alla SOA nei termini di legge. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
- Nel caso di scadenza quinquennale della SOA, la procedura di rinnovo dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16, comma 5, Allegato II.12, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'efficacia dell'attestazione SOA. Se non fosse ancora concluso il rinnovo, il concorrente dovrà allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Soltanto in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, Allegato II.12 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alla gara; in difetto, il mancato rispetto del termine di cui all'art. 16, comma 5, cit. ai fini del rinnovo della SOA, determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA. Detto contratto deve essere allegato nel campo "Attestazione SOA".

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice il **concorrente singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:

Con riferimento al requisito di qualificazione cui al **punto 6.2**, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (articolo 68, comma 11, del Codice).

In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con l'impegno di realizzarle (articolo 68, comma 2, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Provincia che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si applica l'art. 68 del Codice, in quanto compatibile, in caso di partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA (articolo 68, comma 20, del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto come di seguito:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio delle consorziate che li costituiscono (articolo 67, comma 5, del Codice);
- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice dimostrano i requisiti:
 - nel caso il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, cumulando quelli posseduti in proprio con quelli posseduti delle imprese consorziate (articolo 67, comma 2, lettera b) del Codice);
 - nel caso il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, tramite quelli posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo od associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero per migliorare la propria offerta (ove previsto), secondo la disposizione dell'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di al punto 6.1. dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice, in relazione ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti al punto 5 del presente disciplinare e quelli di cui al punto 6, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega **in piattaforma** il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel

caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, *solo* nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. In tal caso la stazione appaltante potrà, comunque, chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un termine di 7 giorni non prorogabile.

Non è ammesso l'avvalimento della c.d. patente a punti.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 24 dello schema di contratto, allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente indica le prestazioni (con indicazione specifica anche della categoria) che intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante espressa menzione nell'apposita sezione del DGUE e nella *domanda di partecipazione – allegato 1* (sezione 11. rubricata "dichiarazioni in caso di subappalto"), nella quale ultima può indicare le categorie di lavorazioni previste negli atti di gara con le relative percentuali di affidamento.

In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

L'aggiudicatario deve eseguire direttamente la quota prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OS21**, che sono ammesse al subappalto nel limite inferiore al 50%.

L'aggiudicatario per l'esecuzione delle lavorazioni relative alle **categorie OG3 e OS18**, scorporabili con obbligo di qualificazione, può ricorrere al subappalto qualificato (cd. "subappalto qualificante" o necessario) assicurando il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificato delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ad operatori qualificati, in assenza di autonoma qualificazione da parte dell'Operatore economico concorrente, **comporta l'esclusione dalla gara**, senza che possa operare il soccorso istruttorio.

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 % delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (*in domanda di partecipazione – allegato 1*) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, soglia e ragioni che devono essere espressamente indicate nella domanda di partecipazione – allegato 1.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Amministrazione Committente procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:

- di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione Committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto;

- di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;
- di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ai sensi dell'art. 11 e 41, comma 13, del Codice (modificato dall'art. 2 del D.Lgs 209/2024), il CCNL da applicare al presente appalto, individuato ai sensi delle disposizioni introdotte con l'allegato I.01 del Codice, è il seguente:

- **Cod. F012: CCNL Edili Industria - Cooperative;**
- **Cod. F015: CCNL Imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;**
- **Cod. F018: CCNL Piccole e medie industrie edili ed affini.**

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà del Concorrente indicare un diverso CCNL da esso applicato, purché garantisca ai propri dipendenti, e per quelli in subappalto, le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D. Lgs. 36/2023, nel presente appalto non sussistono prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, riconducibili alla medesima categoria omogenea di attività, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, in relazione alle quali sia applicabile un CCNL differente applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'aggiudicatario si impegna ad assumere, qualora si rendano necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse, una quota pari al 30% (trenta per cento) di personale dipendente di età inferiore a 36 anni ed una quota pari al 10% (dieci per cento) di occupazione femminile, o dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal decreto del Ministero del Lavoro del 17/10/2017, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Per nuove assunzioni si intendono le risorse contrattualizzate, secondo le modalità di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La quota del personale femminile è stata indicata, nel caso specifico, nella misura del 10% atteso che nel "settore costruzioni" di riferimento il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT è pari al 9 % (nel settore costruzioni, ad es., il 9% - Tasso di disparità 81,9) discostandosi significativamente dalla media nazionale complessiva nei "settori osservati" (art. 1, comma 4, Allegato II.3, come richiamato dall'articolo 57, comma 2-bis, del Codice). La motivazione addotta è esattamente in una delle ragioni di deroga di cui al DPCM 20 giugno 2023, Allegato 1, Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità pubblicate dalla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia in (GU n.173 del 26-7-2023)

L'Appaltatore, **che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti (non tenuto a redigere il rapporto di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 s.m.i.)** è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione citata alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 1, comma 2, Allegato II.3, come richiamato dall'articolo 57, comma 2-bis, del Codice).

L'Appaltatore, **che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti (non tenuto a redigere il rapporto di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 s.m.i.)** è altresì tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 1, comma 3, Allegato II.3, come richiamato dall'articolo 57, comma 2-bis, del Codice).

Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti paragrafi comporta l'applicazione delle penali previste nello schema di contratto.

La stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto si riserva di chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e alle relative assunzioni, anche tramite le ordinarie attività di controllo del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

L'aggiudicatario è tenuto altresì ad assumere, in fase di esecuzione, le prescrizioni e/o gli obblighi specifici relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022, secondo quanto esplicitato dalla Relazione progettuale CAM.

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico dovrà ottemperare a quanto previsto dal criterio 3.1.1 del DM 23 giugno 2022 cit. A tal fine dovrà presentare idonea documentazione (quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati) da cui risulti che il personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere, etc.) ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e le tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.

PATENTE A PUNTI - Ai sensi dell'art. 27 del del Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008), come modificato dal D.L. n. 19/2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) della legge n. 400/1988, esclusi coloro che effettuano mere forniture o svolgono prestazioni di natura intellettuale, devono essere in possesso di patente a punti in formato digitale, rilasciata dall'Ispettorato del lavoro. Le modalità di richiesta della patente e la relativa regolamentazione sono dettati dal [D.M. 18 settembre 2024, n. 132](#) ed esplicitati da successiva [Circolare INL 23 settembre 2024, n. 4](#) da intendersi qui richiamati.

La patente è richiesta, in fase di esecuzione, per tutti gli operatori economici che operano nei cantieri edili, appaltatori e/o subappaltatori.

Non è richiesta per le imprese in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice.

Devono essere titolari della patente a punti di cui sopra gli Operatori economici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea ai sensi e nei modi di cui all'art. 1, commi 4 e 5, D.M. n. 132/2004 cit..

Non è ammesso l'avvalimento della c.d. patente a punti.

10. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Non è previsto il rilascio della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice.

È previsto il rilascio della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, con le caratteristiche e con le modalità previste negli artt. 106 e 117 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

L'effettuazione di sopralluogo facoltativo è possibile in autonomia oppure congiunto, nel qual caso contattare il RUP Ing. Enrico Zanchetta tel. 045 9288371.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente [link](#).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0. ai fini dell'ammissione alla gara.

Al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti il concorrente inserisce la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'interno dell'apposito campo configurato sulla Piattaforma.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il concorrente dovrà caricare, nell'apposito campo di Sintel denominato “*Contributo ANAC*”, copia scannerizzata del documento di pagamento.

In caso di partecipazione di RTI e Consorzi il versamento è unico e dovrà essere effettuato:

- a) in ipotesi di RTI e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in ipotesi di Consorzio di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, e Consorzi stabili dal Consorzio stesso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale** o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:

il giorno 15/06/2025 alle ore 00:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dal manuale di funzionamento della piattaforma.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento [Modalità di utilizzo piattaforma Sintel](#) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta e della documentazione nella Piattaforma.

L'operatore economico deve accedere all'interfaccia "dettaglio" di Sintel e seguire il percorso guidato nelle sue sequenze, compilando ed inviando in tal modo l'"OFFERTA" composta da:

A) **Documentazione amministrativa;**

B) **Offerta economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 15 a 17.2) dell'iter "*Invia offerta*". I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma, fermo restando che il sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf.

Si raccomanda:

- massima attenzione nell'inserire i documenti e gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire dati relativi all'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa ad essa, pena l'esclusione dalla procedura.
- di procedere con anticipo alla sottomissione dell'offerta rispetto alla scadenza del termine di presentazione, in maniera da verificare previamente le modalità operative e procedere correttamente alla trasmissione. Si segnala che la funzionalità "*salva*" consente di interrompere il percorso "*invia offerta*" per completarlo in un momento successivo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma in “Documentazione di gara”. Qualora sia necessario il caricamento di più file utilizzando un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di aggregazione dati/documenti, **dovranno essere firmati digitalmente tutti i file singoli contenuti nella cartella compressa**, non anche la cartella compressa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

In particolare si chiarisce:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri

regionali di parità purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio di **5 giorni** (escluse domeniche e festività nazionali) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" - step 1

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione amministrativa:

- (1) domanda di partecipazione (allegato 1) + (*eventuale*) procura, entrambe firmate digitalmente;
- (2) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- (3) DGUE - (allegato 2)
- (4) (*facoltativo*) Attestazione SOA;
- (5) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- (6) (*eventuale*) documentazione relativa all'avvalimento, firmata digitalmente;
- (7) (*eventuale*) documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, firmata digitalmente;
- (8) (*eventuale*) documentazione ulteriore per i soggetti associati (RTI o Consorzio), firmata digitalmente;
- (9) (*eventuale*) rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006).
- (10) (*eventuale*) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (allegato 3);

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all'Offerta Economica.

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE + PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara e caricata sulla Piattaforma Sintel nel campo denominato **"Domanda di partecipazione - (allegato 1)"**.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza

non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- la propria posizione in ordine all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede, per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 53, della Legge 190/2012 – White list, specificamente individuate nella documentazione di gara e progettuale;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27;

dichiara, inoltre, in particolare:

- di applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara e di impegnarsi ad applicarlo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
o in alternativa
- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un differente CCNL (identificato dal codice alfanumerico unico (codice CNEL) che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, nel qual caso produce adeguata dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che opereranno in subappalto;
- di assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato II.3 del codice, clausola sociale compresa, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate assicura la parità generazionale e di genere e l'inclusione delle persone con disabilità o svantaggiate;
- di accettare le clausole contenute nel patto di integrità, approvato con delibera del consiglio provinciale n.16 del 18 luglio 2024, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona, consultabile al link: [patto d'integrità della Provincia di Verona](#) ;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia con deliberazione di Giunta n. 17 del 30/1/2014, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona, consultabile al link [codice di comportamento](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, nonché di impegnarsi ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni derivanti dal patto d'integrità della Provincia di Verona, pena, in entrambi i casi, la risoluzione del contratto;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE) dell'art. 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al, nonché per le altre finalità previste dal presente codice, ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis. del codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di procura.

(eventuale) procura: nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, **il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura**. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Per la sottoscrizione digitale si rimanda al documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL". La sottoscrizione digitale si appone su documenti previamente salvati in formato .pdf.

Si precisa: se gli spazi riservati nella modulistica messa a disposizione non dovessero essere sufficienti, è possibile fare riferimento ad allegati numerati, purché gli stessi non rivedano il contenuto del modello. In tal caso deve essere fatta un'unica scansione della documentazione con sottoscrizione digitale di file unico.

15.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite:

- 1) **PagoPA** accessibile al link [Imposta di bollo virtuale](#), compilare con i dati richiesti e procedere con il pagamento. Nel campo causale riportare: imposta di bollo gara **(indicare in breve la gara ed il CIG)**;
- 2) tramite **F24**, o tramite il **servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario nell'apposito campo "*Imposta di bollo*".

- 3) in alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Nell'apposito campo della Piattaforma denominato "DGUE - (allegato 2)" il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema il file DGUE reso disponibile in formato elettronico editabile negli atti di gara (DGUE Request - allegato 2 del presente disciplinare di gara).

Nello specifico l'operatore economico dovrà:

- scaricare e salvare il file in formato .xml "DGUE Request" reso disponibile in formato elettronico negli atti di gara nel proprio computer;
- una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a Sintel, dal Tab PROCEDURE, cliccare sul tasto "Compila DGUE", si viene indirizzati alla prima pagina del processo di creazione dell'eDGUE Response;
- caricare il file scaricato e salvato "DGUE Request" del precedente punto 1, allegato alla documentazione di gara;
- compilare ogni sezione richiesta seguendo la compilazione guidata;
- al termine della compilazione, cliccare prima "Conferma creazione DGUE", poi "Scarica eDGUE" e salvare nel proprio computer il file DGUE Response in formato XML e in formato PDF;
- firmare digitalmente entrambi i file scaricati (in .pdf e in .xml) e caricarli in Piattaforma.

Per la redazione del DGUE si rimanda al documento [e-DGUE- Creazione Response](#) messo a disposizione sulla Piattaforma nella sezione "Guide e Manuali".

Qualora taluni campi compilabili in cui vengono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "*vedi allegato n. ___*".

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, oppure dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dall'impresa ausiliaria.

Gli operatori economici concorrenti possono consultare il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, Prot. 6212, "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" consultabile al link: [Comunicato del MIT n. 0006212 del 20 giugno 2023](#).

Nel DGUE l'operatore economico presenta le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 ATTESTAZIONE SOA

È facoltà dell'operatore economico allegare copia dell'attestazione SOA.

Nel campo "Attestazione SOA" l'operatore economico inserisce copia della propria Attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, deve essere resa nell'apposita sezione del DGUE.

15.5 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Nel campo "Ricevuta pagamento ANAC" l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore di ANAC di cui al punto 12.

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente deve compilare l'apposita Sezione del DGUE (Allegato 2) indicando:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Inoltre, per ciascuna impresa ausiliaria dovrà allegare:

1. la **dichiarazione di avvalimento**, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
2. il **contratto di avvalimento**, che dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente a pena di nullità:

3. il **DGUE** reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
4. (*eventuale, se ricorre il caso*) in caso di avvalimento migliorativo dell'offerta, dichiarazione con relativa documentazione, a supporto, atte a dimostrare, da parte dell'*operatore economico "ausiliario"*, che ha dichiarato di partecipare alla medesima gara contemporaneamente all'impresa ausiliata, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
5. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

15.7 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del D.LGS 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara nel **DGUE** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ed allegata nell'apposito campo Sintel.

15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- . DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti; -
- . dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- c) di partecipare in più di una forma, [*indica quali*] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- c) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [*indica il nominativo*], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e

inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)
- b) di partecipare in più di una forma, [*indica quali*] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)
- b) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [*indica il nominativo*], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15.9 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono allegare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

15.10 DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DIFFERENTE CCNL APPLICATO

Ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato I.01 del codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

In tal caso, l'operatore economico concorrente produce una dichiarazione di equivalenza delle tutele a comprova dell'attestazione rilasciata nell'apposita sezione della domanda di partecipazione. La dichiarazione sarà oggetto di verifica con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01 del codice.

Nell'apposito campo della Piattaforma denominato "Dichiarazione di equivalenza CCNL – (allegato 3)" il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema la dichiarazione utilizzando il modello reso disponibile negli atti di gara (Dichiarazione di equivalenza - allegato 3 del presente disciplinare di gara).

16. OFFERTA TECNICA - BUSTA "B"- step 2

Non è prevista la presentazione di Offerta tecnica per la presente procedura.

17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C”- step 3

Al terzo step del percorso guidato “*Invia offerta*” l’operatore economico deve inserire, a pena di esclusione, nella busta online “Offerta economica”, l’offerta economica firmata digitalmente.

Il concorrente deve:

- (a) nel campo “***Offerta economica***” inserire il valore della propria offerta, espresso in cifre come percentuale di ribasso rispetto al complessivo importo posto a base di gara;
- (b) nel campo “***costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico***” indicare il valore dei propri oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- (c) nel campo “***di cui costi del personale***” inserire il valore (in euro) dei propri costi della manodopera ai sensi dell’articolo 108, comma 9, del Codice;
- (d) nel campo “***di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza***” inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, individuato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, **pari a € 68.002,60**;

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. **Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare, ai sensi del successivo par. 21, che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale** (art. 41, comma 14, del Codice).

Al **quarto step** del percorso guidato, la Piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf che l’operatore economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 e allegare a Sistema.

Al **quinto step** del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti e completare la presentazione effettiva dell’offerta, tramite apposito pulsante “Invia offerta”, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell’articolo 54, commi 1 e 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale quali individuate sulla base del metodo “A” di cui all’Allegato II.2 al Codice.

Diversamente, ovvero in caso di un numero di offerte inferiori a cinque, il RUP procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice (costi manodopera ed oneri aziendali), appaia anormalmente bassa.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante procederà allo svolgimento delle operazioni di gara in seduta riservata, previo avviso secondo le modalità indicate al successivo punto 19.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

La piattaforma Sintel rende imm modificabili e insostituibili i documenti caricati cristallizzando, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, il quadro documentale; assicura l'intangibilità, la segretezza e la conservazione del contenuto della documentazione amministrativa; traccia ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni; garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Il RUP procederà in una o più sedute riservate, allo svolgimento delle seguenti attività:

1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. alla verifica della validità della firma digitale apposta;
3. all'avvio operativo della fase di valutazione amministrativa, **senza verifica del contenuto della documentazione amministrativa medesima**, quindi alla chiusura funzionale a Sistema della fase amministrativa stessa (passaggio obbligato per accedere alle offerte economiche);
4. all'apertura delle buste economiche;
5. all'apertura della busta amministrativa del concorrente collocato primo in graduatoria.

19.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate con congruo anticipo tramite la sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti negli atti di gara. Nella prima seduta, previe le mere operazioni di scorrimento nella piattaforma di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente paragrafo, si apriranno le offerte di tutti i concorrenti e si verificherà la completezza formale e la presenza dei requisiti di ammissibilità ai fini del calcolo della soglia di anomalia e della formazione della graduatoria.

19.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria e/o di effettuare verifiche a campione.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a 5 giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante procede all'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque,

tramite l'apposita funzione della piattaforma Sintel⁴. Il metodo di individuazione dell'anomalia, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, è il metodo "A" di cui all'Allegato II.2 al Codice.

In ogni caso, e comunque qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP richiede al concorrente, ai sensi dell'art. 110, del Codice, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, qualora l'offerta appaia anormalmente bassa.

A tal fine assegna un termine non superiore a **15 (quindici giorni)** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si procede a verificare la prima migliore offerta e, con le stesse modalità, le successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità tutte le offerte anormalmente basse.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione potrà decidere, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

⁴ La stazione appaltante si riserva di procedere alla gestione della soglia di anomalia extra piattaforma Sintel, secondo il metodo "A" di cui sopra, qualora il sistema, per ragioni tecniche, non dovesse restituire il calcolo e/o se ritenuto opportuno. In questo caso si procederà in seduta pubblica, previa relativa comunicazione nei modi di cui al paragrafo 20.

L'aggiudicatario dovrà altresì rendere dichiarazione ai fini dell'individuazione del "titolare effettivo", ai sensi di quanto disposto dalla dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio come richiamata dal Regolamento (UE) 241/2021.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti-correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane s.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascuna deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Provincia consultabile a questo [link](#), nel patto di integrità della Provincia di Verona

consultabile a questo [link](#) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile a questo [link](#) .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascuna procedura di gara ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di affidamento (offerte, verbali di gara, atti, dati e informazioni) è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del codice, e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti, mediante accesso diretto nelle sezioni "documentazione di gara" e "Comunicazioni procedura" di pertinenza della gara della piattaforma Sintel, secondo le seguenti modalità e tempistiche di esercizio:

- per gli atti di cui all'art. 35 comma 2 lett. a) l'accesso sarà possibile esclusivamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- per quelli di cui al comma 2 lett. c) d) e) stesso articolo l'accesso sarà possibile esclusivamente dopo l'aggiudicazione.

In particolare, per quanto concerne l'accesso da parte degli Operatori economici partecipanti alla presente gara, si precisa che, come disposto dall'art. 36 del codice, saranno resi disponibili, **esclusivamente dopo l'aggiudicazione**, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del codice, mediante comunicazione inviata per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura:

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, a tutti i candidati e offerenti, eccetto quelli definitivamente esclusi;
- ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria reciprocamente, le rispettive offerte nonché atti, dati e informazioni presentate dagli stessi.

Fino all'aggiudicazione potranno essere resi disponibili esclusivamente il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura nonché il valore percentuale della soglia di anomalia, di cui al precedente punto 20. del presente disciplinare, calcolato mediante apposita funzione della piattaforma Sintel.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

In ogni caso, qualunque richiesta su istanza di parte dovrà essere presentata per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", come specificato al precedente paragrafo 2.3 "COMUNICAZIONI" del presente disciplinare di gara.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il dirigente

Ing. Carlo Poli

documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD